



CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA

Costituzione fondo delle risorse decentrate 2024

Relazione tecnico-finanziaria

MODULO I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Con Atto Gestionale n.11 del 22.03.2024 il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 79 co.1 del CCNL 16.11.2022, ha effettuato una prima individuazione delle risorse stabili del fondo, utilizzabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, per l'anno 2024, pari a € 501.782,42. Con deliberazione del 26 Marzo 2024 recante "Atto di indirizzo di costituzione del fondo delle risorse decentrate e direttive alla parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa 2024", la Giunta di questa Camera di Commercio ha fornito gli indirizzi da seguire per l'individuazione delle risorse da destinare alla componente variabile del fondo risorse decentrate anno 2024 in applicazione dell'art. 79 comma 2 del CCNL 16.11.2022.

Sulla base delle dette linee di indirizzo è stata quindi predisposta una ipotesi di costituzione del "Fondo risorse decentrate" per il personale non dirigente che si intende sottoporre all'attenzione del Collegio dei revisori ai fini del controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, debitamente corredata della presente relazione tecnico-finanziaria.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

In base a quanto previsto dall'art. [67 c. 1 del CCNL 2016-2018](#), "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'[art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004](#), relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del [CCNL del 22.1.2004](#). Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del [CCNL del 22.1.2004](#), pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".



Tali risorse ammontano a € **532.297,41** secondo il dettaglio che segue:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 31, comma 2	453.934,97
CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 1	18.960,97
CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 2	15.291,10
CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 7	6.116,44
CCNL 9/5/2006 art. 4, comma 4	16.716,20
CCNL 11/4/2008 art. 8, comma 5	21.277,73

[CCNL 22/1/2004 art. 31 comma 2](#) “Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del [CCNL dell’1.4.1999](#); art. 4, commi 1 e 2, del [CCNL 5.10.2001](#). L’importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. [15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999](#), limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.”;

[CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 1](#): prevede di iscrivere una somma pari allo 0,62% del monte salari anno 2001 (pari a € 3.058.220,94), esclusa la quota dei dirigenti;

[CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 2](#): prevede di iscrivere una ulteriore somma pari allo 0,50% del monte salari anno 2001 (pari a € 3.058.220,94), esclusa la quota dei dirigenti, e nel caso in cui il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risultanti dal conto consuntivo anno 2001 sia inferiore al 41%. Tale rapporto è risultato essere pari al 22,68%, quindi è possibile iscrivere tale ulteriore somma;

[CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 7](#): prevede che la percentuale di incremento indicata nel comma 2 (punto precedente) è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate al comma 4, di un ulteriore 0,20% del monte salari anno 2001 (pari a € 3.058.220,94), esclusa la quota relativa alla dirigenza, che è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. [10 del CCNL 31.03.1999](#) (alte professionalità);

[CCNL 9/5/2006 art. 4, comma 4](#): prevede di iscrivere una somma pari allo 0,50% del monte salari anno 2003 (pari a € 3.343.240,52), esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%. Tale rapporto è risultato essere



nel 2007 pari al 25,3%, è quindi è possibile iscrivere una quota;

[CCNL 11/4/2008 art. 8, comma 5](#): prevede che le Camere di commercio, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 e che abbiano un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 41%, iscrivono una somma pari allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005 (pari a € 3.546.289), esclusa la quota relativa alla dirigenza; tale rapporto risulta essere inferiore al 41%, pertanto è possibile iscrivere tale quota;

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 2 lett. a	8.985,60
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 2 lett. b	14.490,32
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 2 lett. c	26.538,95
CCNL 16/11/2022 - art. 79, comma 1 lett. b)	8.027,50
CCNL 16/11/2022 - art. 79, comma 1 lett. d)	25.343,50
CCNL 16/11/2022 - art. 79, comma 1 bis	19.224,14

[CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 2 lett. a](#): prevede di iscrivere un importo su base annua pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL Funzioni Locali in servizio alla data del 31.12.2015

[CCNL 21/05/2018, art. 67, comma 2 lett. b](#): pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e fatte confluire nel fondo a decorrere dalla medesima data, ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 5, non sono assoggettate ai limiti di crescita del Fondo previsti dalla legislazione vigente, cioè, nello specifico, dall'art. [23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017](#), richiamato dall'art. 67 c. 7 del CCNL di cui trattasi;

[CCNL 21/05/2018, art. 67, comma 2 lett. c](#): prevede di iscrivere una somma corrispondente all'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam goduti dal personale cessato dal servizio, a partire dal 2017, compresa la quota di tredicesima mensilità e che non sono già confluiti nell'unico importo consolidato :



- cessazioni anno 2017 (*risparmi conseguiti dopo la cessazione al netto di quanto già confluìto nell'importo consolidato anno 2017*): € 5.708,14
- cessazioni anno 2018 : € 3.477,32
- cessazioni anno 2019: € 6.905,77
- cessazioni anno 2020: € 335,46
- cessazioni anno 2021: € 7.936,81
- cessazioni anno 2022: € 2.175,45
- cessazioni anno 2023 (*per il 2023 non vi è stato alcun incremento della RIA in quanto i due dipendenti cessati non la percepivano*): € 0,00

[CCNL 16/11/2022 art. 79, comma 1 lett. b](#)): importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;

[CCNL 16/11/2022 art. 79, comma 1 lett. d](#)): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

[CCNL 16/11/2022 art. 79, comma 1 bis](#)): importo pari alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, destinato a copertura dell'onere derivante dalla corresponsione dei differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3, conseguente all'adozione del nuovo sistema di classificazione professionale; la quota di risorse, già a carico del bilancio, per l'anno 2024 è calcolata su 12 mesi ed è compresa la 13ma mensilità.

Totale risorse con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
TOTALE RISORSE	634.907,42
Risorse stabili consolidate ai sensi art. 67 CCNL 21.05.2018 al netto di quanto destinato alle Posizioni organizzative (€ 133.125,00)	501.782,42



Sezione II – Risorse variabili

La parte “variabile” del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2024, tenuto conto delle indicazioni contenute nella Deliberazione di Giunta del 26 Marzo 2024 recante “Atto di indirizzo di costituzione del fondo delle risorse decentrate e direttive alla parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa 2024”, è stata quantificata alla data odierna, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 299.409,87.

Descrizione	Importo
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 3 lett.c	0,00
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 3 lett.d	0,00
CCNL 16/11/2022 art. 79, co.2, lett. b)	33.549,95
CCNL 16/11/2022 art. 79, co.2, lett. c)	249.415,00
CCNL 16/11/2022 art. 79, co.2, lett. d)	10.884,92
CCNL 16/11/2022 art. 79, co.3	5.560,00
CCNL 16/11/2022 art. 80, co.1 ultimo capoverso	0,00
Totale risorse variabili	299.409,87

Art. 67 CCNL 21/05/2018, comma 3, lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

Art. 67 CCNL 21/05/2018, comma 3, lett. d): importo una tantum corrispondente alle frazioni di retribuzione individuale di anzianità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell’anno 2023, calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione. L’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio (*i due dipendenti cessati nel 2023 non la percepivano pertanto l’importo è pari a 0,00*);

CCNL 16/11/2022 art. 79, co.2, lett. b): corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997 (*pari a € 2.795.829,34 con esclusione della quota spettante alla dirigenza*);

CCNL 16/11/2022 art. 79, co. 2, lett. c): la norma riconosce agli enti la facoltà di adeguare le disponibilità del Fondo delle risorse decentrate, sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. Confermando una consolidata scelta di politica retributiva la Giunta di questa Camera di Commercio:

- ha deliberato di adeguare le disponibilità del fondo, come consentito dall’art. 79 co. 2 lett. c) del CCNL 16.11.2022;
- ha fornito i seguenti criteri metodologici, a supporto del Segretario Generale e di ciascun



Dirigente competente, ai fini del corretto percorso da seguire per la individuazione delle risorse da destinare alla componente variabile del fondo, prendendo in considerazione le giornate lavorative stimate come necessarie alla realizzazione delle attività individuate e collegate al Piano della Performance, tenendo conto delle diverse aree di inquadramento contrattuale del personale camerale:

- risorse che derivino da obiettivi ricompresi nel Piano della performance, sia relativi a nuovi servizi prestati dalla Camera di Commercio a beneficio degli stakeholders sia a incremento/riorganizzazione di servizi già esistenti con rilevanza sempre diretta agli stakeholders ovvero a significativi progetti di miglioramento relativi all'organizzazione interna con particolare riferimento all'utilizzo di tecnologie innovative;
- risorse che derivino anche da obiettivi di mantenimento dove si sia prodotto un effettivo e significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati, il cui mantenimento richieda un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale;
- risultati che siano sfidanti e considerazione del ruolo determinante del personale interno;
- risorse che siano quantificate secondo criteri trasparenti analiticamente illustrati;
- risorse che siano rese disponibili solo a consuntivo dopo aver accertato il conseguimento dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati all'esito della certificazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- determinazione concreta dell'incremento ancorata al raggiungimento di una data percentuale degli obiettivi prioritari/strategici:
 - incremento al 100% se gli obiettivi prioritari/strategici della Camera sono raggiunti oltre il 90%;
 - incremento secondo la percentuale di raggiungimento se gli obiettivi prioritari/strategici della Camera sono raggiunti in percentuale tra il 70 ed il 90%;
 - nessun incremento se gli obiettivi prioritari/strategici della Camera sono raggiunti in percentuale inferiore al 70%;

Il Segretario Generale, nel rispetto dei criteri sopra indicati e d'intesa con i Dirigenti d'Area, ha individuato tra gli obiettivi per l'anno 2024 del Piano integrato dell'attività e dell'organizzazione 2024-2026 approvato con Deliberazione di Giunta n. 4 del 31 gennaio 2024, quei programmi, attività e/o azioni maggiormente significativi, indicando in € 249.415,00 le risorse da portare ad incremento del Fondo 2024 e le modalità di quantificazione.

I progetti di cui trattasi - individuati sulla base dei predetti criteri - sono stati altresì sottoposti



all'attenzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione per una verifica nel merito della compatibilità con il piano della performance dell'Ente nonché della valorizzazione delle risorse per la remunerazione della performance organizzativa ed individuale del personale camerale per l'anno 2024 (*Prot. 0025511/U del 03/04/2024*). L'Organismo Indipendente di Valutazione, con pec del 5 aprile 2024, ha dichiarato di avere preso visione dei progetti volti ad alimentare il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 79 comma 2 del CCNL del 2022 e di averne verificato la coerenza sia con la citata norma sia con l'impianto complessivo del piano degli obiettivi adottato dalla Cciao di Padova e contenuto nel Piao 2024- 2026.

[CCNL 16/11/2022 art. 79, co.2, lett. d\)](#): somma residua dell'anno 2023 accertata a consuntivo e derivante dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999. A fronte del totale del fondo dello straordinario di € 49.806,08 costituito con Atto Gestionale del Segretario Generale n. 02 del 15/01/2024, per l'anno 2023 il risparmio è stato pari a € 10.884,92; nel predetto importo è ricompreso il residuo delle risorse accantonate per l'anno 2022 per Banca Ore che al 31/12/2023 non si sono tradotte in pagamento perché tali ore sono state utilizzate a riposo compensativo dai dipendenti pari a € 1.877,87.

[CCNL 16/11/2022 art. 79, co. 3](#): incremento delle risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 (€ 2.977.072,00); le risorse così individuate sono ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo e dello stanziamento ex art. 17, comma 6 (*rapporto pari a circa 15,096%*). Conseguentemente, il trattamento accessorio del personale titolare di incarico di EQ – Elevata Qualificazione a bilancio (€ 133.125,00) già ricompreso nella parte di risorse stabili (CCNL 21/05/2018 - art. 67, comma 1) sarà correttamente integrato di un importo variabile di € 990,00 per un totale complessivo, per il 2024, pari a € 134.115,00.

[CCNL 16/11/2022 art. 80 co. 1 ultimo capoverso](#): risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. La Camera di Commercio di Padova ha adottato nel 2013 un nuovo sistema di valutazione il quale prevede che la performance individuale sia collegata al grado di raggiungimento di obiettivi specifici rispetto ad un target fissato nel piano della performance. In caso di periodi di assenza superiori a tre mesi l'importo attribuibile quale compenso incentivante la produttività viene riproporzionato in base al periodo di presenza. L'Aran interpellato con apposito quesito al riguardo (*in relazione alla disciplina dell'art. 17 comma 5 del ccnl 1.4.1999, poi art. 68 comma 1 ccnl 21/05/2018*) ritiene che l'importo delle risorse stabili non erogate nell'anno sia portato in aumento delle risorse per l'anno successivo (come risorse variabili aventi pertanto valenza di destinazione solo per tale anno). Ad oggi non sono ancora disponibili i dati necessari per il calcolo dei risparmi



per assenze relative all'anno 2023.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
art. 23 comma 2 L. 75/2017 (limite fondo 2016)	829.044,00
Totale riduzioni	12.757,31

Per l'anno 2024 [l'art. 23, comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#) stabilisce: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato". Il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce pertanto la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2024.

Sulla base delle previsioni dettate dall'art. 23 comma 2 del [d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75](#) nonché delle circolari del MEF- Ragioneria Generale dello Stato [n. 32 del 23 dicembre 2015](#) e [n. 12 del 23 marzo 2016](#), e n. [19 del 27 aprile 2017](#) che dettano indicazioni operative in merito al bilancio di previsione ed al Conto Annuale per l'esercizio 2017 e 2018, si specifica che il vincolo previsto dall'art. 23 comma 2 della più volte citata legge 75/2017 si debba applicare all'ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2024 al trattamento accessorio che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Nell'applicazione del limite non sono sottoposte al tetto di spesa alcune voci variabili di alimentazione del fondo quali ad esempio, le economie confluite dall'anno precedente già certificate.

Operando un confronto comprendente le risorse stabili e le risorse variabili soggette al limite di spesa, secondo le istruzioni elaborate dall'ARAN in condivisione con RGS-IGOP, l'ammontare complessivo delle risorse per l'anno 2024 al netto delle risorse relative al Fondo del lavoro straordinario è pari ad € 801.192,29 a fronte di risorse per l'anno 2016 sempre al netto delle risorse relative al Fondo del lavoro straordinario pari a € 829.044,00. Pertanto si procede alla riduzione delle risorse complessive, valorizzate per l'anno 2024, per un importo pari ad € 12.757,31.



Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	501.782,42
Risorse variabili	299.409,87
Residui anni precedenti	0,00
Totale	801.192,29
Totale al netto della riduzione	788.434,98

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

L'art. 45, co. 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, disciplina gli incentivi per funzioni tecniche con la finalità di favorire l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni; i criteri di riparto dell'incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, con un parere del 12 settembre 2023 (prot. n. 225928), ha precisato che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 devono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.

Nelle more dell'adozione del regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, si rende opportuno prevedere - nell'ambito delle risorse che potranno essere aggiunte a consuntivo sussistendone i presupposti - le ulteriori risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale di cui all'art. 67, co. 3, lett. c) quali, a titolo esemplificativo, gli incentivi per funzioni tecniche (a tal fine alla data odierna risultano stanziati € 24.519,80 sul conto 244007 Debiti v/dipendenti per fondo produttività).

Potranno altresì essere aggiunti a consuntivo e sussistendone i presupposti:

- i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli;
- gli eventuali ricavi per sponsorizzazione ai sensi dell'art. 43, co. 3 della Legge 449/1997;
- le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della L. 449/1997 (Manifestazioni a premio) - in applicazione dell'art. 67, co. 3, lett a).

Per le predette risorse variabili, non soggette ai limiti di incremento di cui all'[art. 23, comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), una volta quantificate a consuntivo, si procederà a richiedere specifica valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001.



MODULO II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Non saranno oggetto di regolamentazione contrattuale somme per totali € 417.221,15 relative a:

Descrizione	Importo
Art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022 - Progressioni orizzontali consolidate, compresi i differenziali stipendiali ex art. 14 CCNL 16/11/2022 con decorrenza 01/01/2023 (per i quali si rimanda alla Sezione II)	307.599,80
Art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022 - rideterminazione Progressioni Economiche Orizzontali per incremento stipendio CCNL 21/05/2018 (CCNL 21/05/2018 - art. 67, comma 2 lett. b))	14.490,32
Art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022 - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (CCNL 16/11/2022 - art. 79, comma 1 lett. d))	25.343,50
Art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022 - quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (a decorrere dalla data del 01/04/2023) (CCNL 16/11/2022 - art. 79, comma 1 bis)	19.224,14
Art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022 - Risorse per la corresponsione dell'indennità di comparto	49.788,70
Art. 80 comma 1 - Indennità ex VIII non assegnatari di posizioni organizzative	774,69
Totale	417.221,15

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse e/o indennità di comparto pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

La negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo delle stesse, per l'anno 2024, non è stata ancora avviata.

Con atto gestionale n. 43 del 29/12/2023 il Segretario Generale ha disposto l'avvio della procedura selettiva di valutazione del personale camerale in possesso dei requisiti previsti agli artt. 6 e 7 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale non dirigente della Camera di Commercio di Padova del 20 dicembre 2023, ai fini dell'attribuzione dei differenziali stipendiali di cui alla Tabella A) allegata al CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2019 - 2021, con decorrenza 01 gennaio 2023, data da cui verranno applicati i nuovi differenziali stipendiali di cui alla Tabella A) allegata al medesimo CCNL.

In coerenza con le risorse previste per la copertura finanziaria delle progressioni economiche e con i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili per l'anno 2023 è stato così definito:



AREA			
Funzionari e EQ	Istruttori	Operatori esperti	Operatori
n. 10	n. 13	n. 1	n. 1

L'importo già destinato dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale non dirigente della Camera di Commercio di Padova del 20 dicembre 2023 all'attribuzione dei predetti differenziali stipendiali ammonta ad euro 26.950,00. La detta somma, pertanto, risulta parimenti non disponibile alla contrattazione integrativa per l'anno 2024.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	417.221,15
Somme che saranno regolate dal contratto	371.213,83
Totale	788.434,98

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

le risorse stabili, al netto di quelle destinate a remunerare la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa (€ 133.125,00), ammontano a € 501.782,42; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 417.221,15. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.



MODULO III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2023	Anno 2024	Differenza
Risorse stabili sottoposte a certificazione	495.001,45	501.782,42	6.780,97
Risorse variabili sottoposte a certificazione	299.828,55	299.409,87	(418,68)
Totale parziale	770.566,05	784.747,37	14.181,32
Totale somme escluse dalle riduzioni <i>(Residui anni precedenti, Istat e specifiche disposizioni di legge, risparmi straordinario, risorse piani di razionalizzazione)</i>	24.263,95	16.444,92	(7.819,03)
Riduzioni	0	12.757,31	12.757,31
Totale Fondo depurato delle voci non soggette a vincolo	770.566,05	784.747,37	14.181,32
Totale Fondo	794.830,00	788.434,98	(6.395,02)

Le risorse stabili sottoposte a certificazione sono al netto di quanto destinato a remunerare la retribuzione di posizione e di risultato dei funzionari titolari di posizione organizzativa (€ 133.125,00) ai sensi dell'art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018

MODULO IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un'unica voce di contabilità economica precisamente al conto elementare 321006, quindi la verifica tra sistema contabile e i dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

Per l'anno 2024 [l'art. 23, comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#) stabilisce: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato". Il trattamento accessorio dell'anno



2016 costituisce pertanto la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2023 e richiede necessariamente il rispetto del vincolo sopra citato nell'art. 23 comma 2 del D,Lgs 75/2017, ovvero che l'ammontare complessivo del salario accessorio non può superare l'importo dell'anno 2016.

Sulla base delle previsioni dettate dall'art. 23 comma 2 del [d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75](#) nonché delle circolari del MEF- Ragioneria Generale dello Stato [n. 32 del 23 dicembre 2015](#) e [n. 12 del 23 marzo 2016](#), e n. [19 del 27 aprile 2017](#) che dettano indicazioni operative in merito al bilancio di previsione ed al Conto Annuale per l'esercizio 2017 e 2018, si specifica che il vincolo previsto dall'art. 23 comma 2 della più volte citata legge 75/2017 si debba applicare all'ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2024 al trattamento accessorio, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Nell'applicazione del limite non sono sottoposte al tetto di spesa alcune voci variabili di alimentazione del fondo quali ad esempio, le economie confluite dall'anno precedente già certificate.

Operando un confronto comprendente le risorse stabili e le risorse variabili soggette al limite di spesa, secondo le istruzioni elaborate dall'ARAN in condivisione con RGS-IGOP, l'ammontare complessivo delle risorse per l'anno 2024 al netto delle risorse relative al Fondo del lavoro straordinario è pari ad € 801.192,29 secondo il seguente schema:

Totale Risorse stabili NON soggette al limite	76.071,06
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	16.444,92
Totale depurato delle voci non soggette al vincolo	695.919,00
Risorse stabili destinate nel 2017 a retribuzione di posizione e risultato	133.125,00
Totale depurato delle voci non soggette al vincolo	829.044,00

a fronte di risorse per l'anno 2016 sempre al netto delle risorse relative al Fondo del lavoro straordinario pari a € 829.044,00.

Pertanto si procede alla riduzione delle risorse complessive valorizzate per l'anno 2024 per € 12.757,31.



Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

L'ammontare totale del "Fondo risorse decentrate" per il personale non dirigente - anno 2024 - così come proposto sulla base:

- della prima individuazione delle risorse stabili del fondo effettuata con Atto Gestionale n.11 del 22.03.2024 del Segretario Generale;
- dell'atto di indirizzo per la costituzione del fondo delle risorse decentrate fornito dalla Giunta di questa Camera di Commercio con deliberazione del 26 marzo scorso;

è imputato al conto elementare di contabilità economica 321006.